

Richiesta di attivazione della mobilità studentesca internazionale per una parte o per l'intero anno scolastico

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE - SOGGIORNI DI STUDIO E FORMAZIONE ALL'ESTERO

Norme generali deliberate dal Collegio Docenti

In merito alla possibilità da parte di uno o più allievi/e di richiedere l'attivazione delle **mobilità studentesca internazionale individuale** e poter trascorrere **un periodo di soggiorno, di studio e formazione all'estero** per una parte oppure per l'intero anno scolastico, il Collegio Docenti delibera le seguenti norme generali:

1. In linea con la normativa vigente, considerata l'attuale tendenza all'internazionalizzazione della formazione scolastica, l'Istituto Salesiano considera **lo studio all'estero come parte integrante dei percorsi di istruzione**, e perciò ne promuove (entro i propri limiti e secondo le proprie competenze) l'attuazione e l'integrazione rispetto al percorso scolastico ordinamentale.
2. I criteri di **riconoscimento e valutazione del percorso scolastico all'estero** sono deliberati dal Consiglio di Classe in conformità alla normativa vigente (cfr. **Nota prot. 843/10.04.2013 del Dipartimento per l'Istruzione del MIUR** e successivi aggiornamenti).
3. Di norma il periodo all'estero è previsto ed è consigliato nel corso del **4^o anno di frequenza**:
 - a) in via eccezionale, con il sostegno di debite motivazioni, il Consiglio di Classe può accogliere domande di permanenza all'estero relativamente al 3^o anno di frequenza
 - b) considerato il reale pericolo di interferenza rispetto alla regolare preparazione dell'Esame di Stato, viene invece **esclusa** la possibilità di esperienze all'estero in corso d'anno per gli allievi/e frequentanti il **5^o anno**
4. La famiglia dell'allievo/a intenzionato/a trascorre un periodo dell'anno scolastico all'estero, è tenuta a consegnare una specifica domanda alla Presidenza (vedi pag. 3 del presente modulo), indicante i **termini generali del soggiorno all'estero**:
 - a) **indirizzo e classe frequentata all'estero**,
 - b) **riferimenti agenzia e scuola estera**
 - c) **data di inizio e data presunta di rientro**
 - d) **programmi di studio previsti**

In risposta alla domanda, il Consiglio di classe fornirà il proprio parere (con eventuali richieste di chiarimento) e attribuirà all'allievo/a un **docente/tutor** appartenente al Consiglio stesso e che farà da riferimento lungo l'intera durata dell'esperienza.

5. La famiglia si fa carico di individuare un'agenzia idonea, curare gli aspetti organizzativi, assicurarsi che venga attuato un piano di studio il più possibile coerente al percorso svolto dalla classe di appartenenza dell'allievo/a.
6. Al suo **rientro** l'allievo/a dovrà presentare documentazione recante i dettagli dell'esperienza svolta nella scuola all'estero in maniera tale che l'istituto italiano sia messo in grado di conoscere approfonditamente il percorso di studio/formazione effettuato nella scuola estera:
 - a) **attestato di frequenza dell'anno all'estero**
 - b) **programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano**,
 - c) **una legenda o delle spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero**
 - d) **una copia delle valutazioni delle singole discipline e del titolo di studio rilasciato dall'Istituto all'estero.**
Qualora l'intero anno scolastico sia svolto all'estero, va aggiunta la certificazione che specifichi esplicitamente **l'ammissione al successivo anno scolastico.**
7. In particolare:
 - a) la mancata consegna nei tempi previsti dell'attestato di frequenza (doc. n. 6.a), comporta il mancato riconoscimento del periodo all'estero da cui potrebbe derivare il mancato adempimento dell'obbligo minimo di frequenza pari al 75 % del monte ore totale (cfr. Art. 14/7 del DPR 122/2009) cui segue la non ammissione agli scrutini finali, la non ammissione all'anno successivo e **l'obbligo di ripetere l'intero anno scolastico**
 - b) la mancata consegna nei tempi previsti anche uno solo dei restanti documenti (n. 2-3-4), comporterà il mancato riconoscimento dei programmi svolti durante il periodo trascorso all'estero, cui potrebbe derivare, per delibera del Consiglio di Classe a seconda dei casi specifici, l'obbligo di affrontare le prove di accertamento in tutte le materie per quel che concerne i programmi svolti nella scuola italiana durante il periodo trascorso all'estero.

8. Durante il periodo all'estero, l'allievo/a si impegna a visitare periodicamente il registro elettronico della propria classe di provenienza e ad approfondire personalmente le parti di programma svolte nella scuola di provenienza non appartenenti al programma estero, in modo da favorire il progressivo allineamento tra i percorsi di studio.
9. Il **percorso di riallineamento e di valutazione** verrà stabilito al rientro dall'allievo/a dal Consiglio di classe, che terrà conto:
- Del programma svolto e delle valutazioni raccolte prima della partenza
 - Del programma svolto e delle valutazioni certificate dalla scuola estera
 - Del programma svolto e delle valutazioni raccolte nel periodo successivo al rientro
 - Degli esiti delle eventuali prove di accertamento svolte a settembre
 - Degli eventuali apprendimenti non formali ed informali valutabili dal Consiglio di Classe, nonché delle le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero

Il Consiglio di classe valutati gli elementi per ammettere l'allievo/a alla classe successiva, può anche sottoporre, se ritenuto necessario, l'allievo/a ad accertamento, che si sostanzia in **prove integrative**.

A partire dalla valutazione finale, verrà definito il **credito scolastico** dell'alunno/a nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa.

10. Di norma, salvo eccezioni che motivino una scelta puntuale personalizzata, il Consiglio di classe – nel valutare l'esito dell'intero anno scolastico - procederà seguendo alcune linee guida:

- se la partenza avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico oppure nei primi mesi (indicativamente entro il 30 Novembre), le valutazioni finali terranno conto sia degli obiettivi conseguiti nel primo periodo svolto in Italia, sia di quanto certificato nel periodo all'estero, sia di quanto svolto a scuola nel periodo finale dell'anno. Non si esclude che per le materie risultanti apprese in modo parziale, il Consiglio di Classe deliberi la sospensione del giudizio e la rivalutazione dell'allievo/a dopo che questo/a ha affrontato le prove di recupero di settembre. La famiglia si farà carico di curare personalmente l'acquisizione dei contenuti segnalati dal Consiglio di Classe e che risultano non adeguatamente appresi
- se la partenza per il periodo all'estero avviene dopo l'inizio della scuola e durante il periodo di presenza i docenti riescono a raccogliere sufficienti elementi per formulare la **pagella del primo trimestre**, questa parte di programma verrà considerata svolta e valutata, fermo restando la necessità di recuperare entro l'inizio del successivo anno scolastico eventuali debiti formativi maturati nel primo trimestre
- se il rientro è previsto entro il 31 marzo, le valutazioni finali terranno conto dei programmi e delle valutazioni certificati dalla scuola estera, di quanto svolto a scuola sia nel periodo precedente la partenza e sia nel periodo successivo al ritorno. Non si esclude che per le materie risultanti apprese in modo parziale, il Consiglio di Classe deliberi la sospensione del giudizio e la rivalutazione dell'allievo/a dopo che questo/a ha affrontato le prove di recupero/idoneità di settembre. La famiglia si farà carico di curare personalmente l'acquisizione dei contenuti segnalati dal Consiglio di Classe e che risultano non adeguatamente appresi.
- se il rientro è previsto nel corso dell'estate, a Settembre l'allievo/a sarà tenuto/a a svolgere una prova di accertamento su ognuna delle discipline dell'anno scolastico appena concluso: nel redigere il programma delle prove, il Consiglio terrà conto di tutti gli elementi utili: il programma svolto in Italia, il programma e le valutazioni certificate all'estero, eventuali consegne svolte dall'allievo ai docenti italiani nel periodo di permanenza all'estero.

Il Consiglio di Classe, preso atto dell'esito delle prove di settembre, valutate le materie comuni e non comuni al corso di studi frequentato all'estero e, per le materie comuni, la corrispondenza dei curricoli, esprimerà una **valutazione finale**:

- qualora si ravvisano **lacune gravi o molto gravi su parti sostanziali del programma**, non opportunamente recuperate in estate e tali da pregiudicare la fruttuosa prosecuzione degli studi, il Consiglio potrebbe deliberare la **non ammissione all'anno successivo**.
 - qualora vengano ravvisate **lacune non sostanziali o facilmente recuperabili**, il Consiglio delibererà l'ammissione all'anno successivo formulando allo stesso tempo un **piano personalizzato** contenente, nelle sue linee generali, le indicazioni sui contenuti fondamentali da integrare nel corso dell'anno successivo. La famiglia si farà carico di curare personalmente l'acquisizione dei contenuti segnalati dal Consiglio di Classe e che risultano non adeguatamente appresi.
- se la permanenza all'estero dovesse svolgersi per **l'intero anno scolastico**, verrà ripetuto quanto previsto al punto 10.d), salvo non avere alcun elemento di valutazione raccolto in Italia se non gli esiti delle eventuali prove di accertamento di settembre che, qualora i programmi svolti all'estero non risultassero compatibili con quelli previsti in Italia, potrebbero coinvolgere in numero significativo se non maggioritario di discipline, oltretutto su un programma prevedibilmente vasto.
 - non è ammesso in alcun modo il rientro ad anno scolastico successivo già iniziato**: la famiglia deve organizzarsi al fine di programmare il rientro prima del 1 settembre dell'anno scolastico in corso, inviando in segreteria, entro il 31 agosto, la documentazione richiesta.

11. Come previsto dalla vigente normativa, il periodo all'Estero rientra tra le esperienze riconducibile ai **PCTO** (*Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - ex alternanza scuola/lavoro*):

- L'allievo/a che ha vissuto un periodo all'estero non è tenuto a svolgere, per quell'anno, lo stage in azienda
- In sede di Esame di Stato, l'allievo/a può presentare il periodo all'estero come propria esperienza di PCTO

12. Nel corso dell'esperienza all'estero la famiglia è tenuta al pagamento dell'iscrizione all'anno scolastico e delle rate scolastiche relative alla presenza in Italia. Durante il soggiorno all'estero il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso.

Approvato dal Collegio Docenti in data 2 Settembre 2019.



Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche

Don Giovanni Sala

don Rovani Uda



Richiesta di attivazione della mobilità studentesca internazionale durante l'anno scolastico

Da consegnare personalmente in originale alla Segreteria Scolastica con la firma autografa di entrambi i genitori (o tutori) e sottoporre a protocollo

*Alla cortese attenzione del Direttore
e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna*

Con la presente, il sottoscritto: _____
(Padre o tutore legale 1 – scrivere in stampatello leggibile)

e la sottoscritta: _____
(Madre o tutore legale 2 – scrivere in stampatello leggibile)

in qualità di genitori/tutori legali dell'allievo/a: _____

Attualmente iscritto/a presso l'Istituto Salesiano di Bologna alla classe: _____ a.s. _____

Letto e condiviso in sua parte quanto indicato nel modulo: *MS 20 - Attivazione Mobilità Studentesca Internazionale - v.2, 31 Ottobre 2022*

inoltra al Direttore e al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche dell'Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna

**richiesta formale di attivare la mobilità studentesca internazionale
e poter trascorrere un periodo di soggiorno, di studio e formazione all'estero:**

Di seguito la descrizione generale del periodo all'estero:

- a) indirizzo e classe frequentata all'estero: _____
b) riferimenti agenzia e scuola estera: _____

- c) data di inizio periodo all'estero: _____
data presunta di rientro _____
- d) programmi di studio previsti: vedi allegati alla presente domanda per un numero di pagine pari a: _____

*In fede*¹, _____
Data e luogo

_____ *Firma autografa del Padre (tutore 1)*²

_____ *Firma autografa della Madre (tutore 2)*

¹ Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 13 del reg. ue 679/16 (gdpr), di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni ivi riportate.

² In caso di dichiarazione resa da un solo genitore, il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/riciesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all'art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si allega la documentazione.